

# Assicurazione a protezione di mutui



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "Polizza Lavoratori Atipici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva Lavoratori Atipici è una polizza abbinata al contratto di mutuo denominato "Domus per lavoratori atipici", erogato da Intesa Sanpaolo (di seguito Banca Contraente), e tutela i loro sottoscrittori, lavoratori diversi dai lavoratori a tempo pieno e indeterminato o autonomi (di seguito Assicurato), dal sopravvenire dello stato di disoccupazione, evento che potrebbe compromettere la capacità di far fronte al debito contratto.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ **Disoccupazione:** nel caso in cui sopravvenga lo stato di disoccupazione dell'Assicurato, la Compagnia paga alla Banca Contraente l'importo della rata mensile del mutuo con il limite massimo di € 1.500 per singola rata.



## Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i casi in cui lo stato di disoccupazione sia conseguenza di:

- ✗ dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato
- ✗ licenziamento per giusta causa
- ✗ dimissioni o pensionamento.

Non è possibile assicurare la persona che, quando comincia la copertura:

- ✗ non è un lavoratore atipico ossia ha un contratto di lavoro autonomo o di lavoro dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato
- ✗ ha lavorato meno di 18 mesi negli ultimi 2 anni
- ✗ è residente in Italia da meno di 2 anni
- ✗ ha almeno 40 anni compiuti.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! non viene erogato alcun pagamento se lo stato di disoccupazione dell'Assicurato perdura da meno di 30 giorni consecutivi
- ! il pagamento sarà corrisposto finché perdura lo stato di disoccupazione, con il limite massimo di 15 rate mensili consecutive del mutuo
- ! saranno pagate complessivamente al massimo 30 rate mensili del mutuo
- ! saranno pagati al massimo 2 sinistri (indipendentemente dal numero di rate mensili pagate)
- ! per poter richiedere un secondo pagamento, devono essere trascorsi almeno 90 giorni dalla liquidazione del primo sinistro, durante i quali l'Assicurato deve risultare disoccupato (c.d. "periodo di riqualificazione").



### **Dove vale la copertura?**

- ✓ La copertura è valida per i rapporti di lavoro in essere in Italia o regolati dalla legge italiana.



### **Che obblighi ho?**

- La Banca Contraente si obbliga a consegnare agli assicurati la documentazione di Polizza.
- La Banca Contraente dovrà comunicare alla Compagnia, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, ogni evento che possa comportare l'interruzione dei pagamenti.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio, comprensivo di imposte, viene pagato dalla Banca Contraente secondo le modalità e le tempistiche concordate con la Compagnia.

Non è previsto il pagamento del premio a carico dell'Assicurato.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura per l'Assicurato ha una durata massima di 10 anni.

La copertura cessa, anticipatamente, con effetto dalla data in cui si verifica l'evento, in caso di:

- estinzione anticipata del mutuo;
- accollo del mutuo da parte di altro soggetto;
- voltura del mutuo;
- inizio di svolgimento di una professione che non rientri nella definizione di Lavoratore Atipico;
- pagamento di due sinistri, indipendentemente dal numero di rate mensili indennizzate.



### **Come posso disdire la polizza?**

La Banca Contraente può disdire la Polizza Collettiva Lavoratori Atipici, dandone comunicazione scritta alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua ricorrenza annuale.

# Polizza collettiva a protezione di mutui

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Lavoratori Atipici

Data ultimo aggiornamento: 14/06/2025. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

L'impresa di assicurazione per le coperture diverse da decesso è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sede Legale: via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122, Torino, Italia. Telefono: +39 011 5554015, sito internet: [www.intesasanpaoloprotezione.com](http://www.intesasanpaoloprotezione.com), PEC: [servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com); [comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com) e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto:** 1.050,79 Mln €, **Risultato economico di periodo:** 252,33Mln €. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 276%. Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari>.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai lavoratori che hanno un contratto atipico, non abituale, diversa da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti, residenti in Italia da almeno due anni e che abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due anni. Tali lavoratori devono essere sottoscrittori di un mutuo presso Intesa Sanpaolo. Il rapporto di lavoro deve essere in Italia e regolato dalla legge italiana.



### Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                          | Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo ( <a href="https://www.intesasampaoloprotezione.com/inviare-reclamo">https://www.intesasampaoloprotezione.com/inviare-reclamo</a> ) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15; Email: <a href="mailto:reclami@intesasampaoloprotezione.com">reclami@intesasampaoloprotezione.com</a> ; PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com">reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com</a> . Intesa Sanpaolo Protezione deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso. |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                          | In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione e Intesa Sanpaolo Assicurazioni è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                         | Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti.<br><br>Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                             | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.<br>La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                        | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it</a> ).                                                                                                                                            |
| <b>REGIME FISCALE</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                                                                       | Non sono previste detrazioni in quanto la polizza non prevede premi a carico del Cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE, LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO NONCHE' SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.**